

Publicato il 27/06/2025

N. 02455/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01932/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Rotondi e
Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Comune di Cornaredo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva, dei seguenti atti:

- della nota del 26.05.2025 del Comune di Cornaredo di comunicazione del
rigetto del reclamo e richiesta riesame in autotutela presentato dai ricorrenti
della graduatoria provvisoria anno educativo 2025/26

, nonché:

- della graduatoria provvisoria approvata con Determinazione n. 311, del
12/05/2025, e della graduatoria definitiva approvata con determinazione
n.365, del 30.05.2025, delle domande di iscrizione ammesse a detto asilo,

nella parte in cui per la “-OMISSIS-” non risulta inserita in posizione utile in graduatoria la domanda dei ricorrenti e, ove occorre:

- dell'art.17, criterio n.3, avente ad oggetto “*Criteri di assegnazione punteggio*”

e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti;

e, per l'effetto, per l'accertamento del maggior punteggio in graduatoria in applicazione corretta del criterio ai ricorrenti di assegnazione di n.4 punti anziché punti 3 per nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno e l'ammissione della figlia minore in sovrannumero all'asilo Nido -OMISSIS- per l'A.S. 2025/26.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 30.05.2025 e depositato il successivo 03.06.2025 gli esponenti hanno contestato il punteggio pari a «3», che l'intimata Amministrazione ha assegnato alla domanda di ammissione all'asilo nido comunale da loro presentata per la propria figlia, per il prossimo «*anno educativo 2025/26*», avendo detto punteggio provocato la collocazione della domanda in posizione (n. 15) non utile rispetto al numero (pari ad 11) dei posti disponibili (cfr., l'Avviso pubblico, la domanda e la graduatoria, depositati in allegato ricorso, rispettivamente sub docc. 6, 7 e 4).

In particolare, con un unico motivo (rubricato: «*ECCESSO DI POTERE: difetto di motivazione, illogicità e disparità di trattamento, sviamento di*

potere. Ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa. Violazione dall'art.3 della Costituzione, nonché dei principi di accesso all'istruzione previsti dagli art.33 e 34 e dei diritti dei lavoratori»), gli esponenti hanno dedotto l'illegittimità del criterio - contenuto nell'art. 17 del Regolamento comunale (depositato sub doc. 5 in allegato al ricorso) e richiamato dallo stesso Comune nella motivazione del punteggio assegnato (cfr. la risposta della Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino del 26/5/2025 alla richiesta di riesame dei ricorrenti, allegata sub doc. 3 al ricorso) – ove è prevista l'attribuzione di 4 punti ai «*Nuclei familiari nei quali i genitori siano entrambi lavoratori a tempo pieno (almeno 35 ore settimanali)*»).

Stando all'impostazione dei ricorrenti, più in dettaglio, il Comune non avrebbe dovuto attribuire alla loro domanda il punteggio di «2», previsto per i nuclei familiari nei quali «*i genitori siano entrambi lavoratori a tempo part time*», ma quello (pari a «4») previsto per i «*[n]uclei familiari nei quali i genitori siano entrambi lavoratori a tempo pieno*», prescindendo, così, dall'impegno orario, invero richiamato nella seconda parte del medesimo criterio, ove, per i lavoratori a “*tempo pieno*”, si puntualizza detto impegno in «*almeno 35 ore settimanali*»; tale puntualizzazione sarebbe, sempre secondo la tesi attorea, palesemente discriminatoria e in contrasto con i principi costituzionali di accesso all'istruzione e di garanzia dei lavoratori.

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Alla camera di consiglio del 24 giugno 2025, presente per la parte ricorrente l'avv. A. Preti, in sostituzione dell'avv. M. Vernola, che ha chiesto di definire, ove possibile, il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione, riservandosi il Collegio la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Preliminarmente, il Collegio osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppostive della parte, che, anzi, ha essa stessa invocato tale eventualità.

Passando all'esame del merito del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Stando a quanto allegato e documentato in atti di causa, gli esponenti hanno presentato domanda di iscrizione

della propria figlia, dichiarando di svolgere entrambi l'attività di docente di scuola secondaria «*a tempo pieno*», come documentato in sede procedimentale mediante appositi “*attestati di servizio*” (cfr. i docc. 9 e 10 allegati al ricorso).

Senonché, siffatta domanda sarebbe stata, in tesi, erroneamente ricondotta dal Comune, sulla base delle due succitate attestazioni, alla fattispecie dei nuclei familiari nei quali entrambi i genitori lavorano «*part-time*» (fattispecie per la quale il Regolamento comunale prevede l'assegnazione di 2 punti), anziché a quella riguardante i nuclei familiari nei quali i genitori lavorano «*full-time*» (e per la quale il Regolamento medesimo prevede l'assegnazione di punti 4).

Difatti, come emerge dalle interlocuzioni intercorse fra le parti (cfr. i docc. 11 e ss. allegati al ricorso) e dalla risposta fornita dal Comune agli istanti, in data 26/05/2025, in sede di riesame, la mancata attribuzione del reclamato punteggio (pari a 4) discenderebbe dalla mancata specificazione, a cura di entrambi i genitori, delle ore di lavoro settimanalmente svolte, così come richiesto dal criterio selettivo individuato dall'art. 17 del Regolamento comunale, sopra citato.

Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene legittima la determinazione del Comune di non attribuire agli istanti il punteggio di 4, previsto dall'art. 17 del Regolamento succitato in corrispondenza della fattispecie dei «*Nuclei familiari nei quali i genitori siano entrambi lavoratori a tempo pieno (almeno 35 ore settimanali)*», non risultando, nella specie, comprovato l'impegno orario di entrambi i genitori per almeno 35 ore settimanali.

Né tale specificazione oraria, apposta dal Comune nella esplicitazione del criterio *de quo*, risulta affetta dai vizi addotti da parte ricorrente, trovando la stessa una chiara ragion d'essere nella esigenza dell'Amministrazione di conciliare la massima fruibilità del servizio con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.

Difatti, partendo dal dato di fatto, ascrivibile al fatto notorio ma che trova puntuale conferma nella fattispecie in esame, della insufficienza dell'offerta del servizio di “*asilo nido*” (espressamente contemplato tra i servizi pubblici locali a domanda individuale dal DM del 31 dicembre 1983) rispetto alla domanda, è evidente come s'imponga alle pubbliche amministrazioni chiamate, ai vari livelli, ad organizzare il servizio in parola (sulla cui essenziale funzione, sociale ed educativa, cfr., tra le altre, Corte Cost., sent. 25/05/2018, n. 107), la necessità di introdurre dei criteri selettivi di accesso al servizio, in modo da conciliare, appunto, la massima fruibilità della prestazione con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.

Si deve trattare, evidentemente, come ricordato anche dalla Corte Costituzionale (nelle plurime occasioni in cui è intervenuta sui «*canoni selettivi*» in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale), di criteri rispondenti al principio di ragionevolezza e, in ogni caso, adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione (cfr. Corte Cost.,

11/06/2014, n. 168; id., 7/06/2013, n. 133; id., 18/01/2013, n. 4; id., 9/02/2011, n. 40; id., 2/12/2005, n. 432).

Ebbene, il criterio introdotto dal Comune , aggiungendo all'indicazione della modalità a “*tempo pieno*” di svolgimento del rapporto di lavoro la specificazione dell'impegno orario di almeno 35 ore settimanali, appare del tutto ragionevole e coerente con il fine pubblico perseguito dall'Amministrazione, di selezionare le domande sulla base di criteri idonei ad evidenziare le situazioni di maggior bisogno.

Ciò, atteso che, come emerge anche dagli “studi” e dalle “stime” sulle ore di lavoro dei docenti italiani di scuola secondaria, depositati in giudizio da parte ricorrente (sub doc. 14 allegato al ricorso), l'impegno orario settimanale “effettivo” dei docenti di scuola secondaria è sì, mediamente, superiore a quello indicato nel CCNL di riferimento, ma, per l'appunto, variabile in funzione, ad esempio, del tipo di scuola di appartenenza (licei, istituti tecnici, ecc.), della materia insegnata, dell'anzianità anagrafica del docente, ecc.

In tale contesto, risulta immune dalle suesposte censure la richiesta dell'Amministrazione volta ad ottenere dagli interessati le integrazioni necessarie a chiarire l'impegno orario settimanale relativo al proprio rapporto di lavoro, non essendo al riguardo sufficiente l'indicazione che si tratti di rapporto “*full-time*”.

Detto altrimenti, a fronte di una disciplina contrattuale, ricavabile dalle pertinenti disposizioni del CCNL di riferimento, che prevede che l'orario di insegnamento obbligatorio del personale docente a “*tempo pieno*” si svolge in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è legittima la richiesta dell'Amministrazione volta ad ottenere la specificazione dell'impegno orario settimanale, in modo da verificare la riconducibilità della fattispecie concreta a quella dei «*Nuclei familiari nei quali i genitori siano entrambi lavoratori a tempo pieno (almeno 35 ore settimanali)*» (di cui all'art. 17 sopra citato).

Risultano, infine, inammissibili per genericità prima ancora che infondate le restanti censure, di violazione “*dei principi di accesso all’istruzione*”, “*dei diritti dei lavoratori*” e di “*disparità di trattamento fra categorie di genitori/lavoratori*”.

È sufficiente solo osservare, nel merito, in aggiunta a quanto sin qui esposto, come non sia stata in alcun modo allegata la perfetta identità delle fattispecie comparate, così come richiesto, per giurisprudenza pacifica, per la figura sintomatica dell’eccesso di potere *de qua* (cfr., tra le tante, Cons. Stato, II, 4-04-2024, n. 3081; id., VII, 11-01-2023, n. 372), a prescindere dal fatto che la sola diversità di trattamento non vale a dimostrare, di per sé, un vizio di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, VII, 4-12-2024, n. 9729; id., II, 28-11-2023, n. 10181).

In conclusione, quindi, il Collegio ritiene che, in mancanza di specificazione dell’impegno orario settimanale da parte dei diretti interessati, è legittima la determinazione comunale di esclusione dell’assegnazione agli stessi del punteggio (pari a 4) previsto dalla norma regolamentare in corrispondenza della fattispecie dei «*[n]uclei familiari nei quali i genitori siano entrambi lavoratori a tempo pieno (almeno 35 ore settimanali)*» (di cui all’art. 17 sopra citato).

In conclusione, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Non luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte intimata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1,

lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE
Stefano Mielli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.